

Codice A1103A

D.D. 16 luglio 2024, n. 822

Ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge n. 689/1981 per violazione della legge regionale n. 19 del 2009 (F. N 71FOR/2019). Accertamento della somma di euro 2.383,00 sul capitolo 31165 del bilancio finanziario gestionale 2024-2026 annualità 2024.



ATTO DD 822/A11000/2024

DEL 16/07/2024

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO**

OGGETTO: Ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge n. 689/1981 per violazione della legge regionale n. 19 del 2009 (F. N 71FOR/2019). Accertamento della somma di euro 2.383,00 sul capitolo 31165 del bilancio finanziario gestionale 2024-2026 annualità 2024

Visti gli atti trasmessi, con nota prot. 14-16-17-18 del 10/01/2020 dal COMANDO STAZIONE CARABINIERI FORESTALI DI ALA DI STURA a carico deomissis3omissisomissis, nei confronti del quale, sono state accertate in data 16.08.2019 le seguenti violazioni:

1. con il processo verbale n. 38/19 del 16/08/2019, violazione dell'art. 13 della L.R. 4/2009 in combinato disposto con l'art. 9.1 e 2 del DPGR 8R DEL 20.09.11, relativo al **mancato rispetto dell'obbligo di martellata e numerazione piante** di classe 30 o superiore (nell'ambito di intervento boschivo relativo alla comunicazione semplice 2019/47674, sul terreno e con le modalità meglio individuate nel richiamato processo verbale di accertamento), punito dall'art. 36.1 let. c) della L.R. 4/2009, relativamente a 80 piante di alto fusto;
2. con il processo verbale n. 39/19 del 16/08/2019, art. 13 della L.R. 4/2009 in combinato disposto con l'art. 32 del DPGR 8R DEL 20.09.11, relativo all'**inosservanza del divieto di arrecare danni al terreno, alla rinnovazione e al sottobosco** (nell'ambito di intervento boschivo relativo alla comunicazione semplice 2019/47674, sul terreno e con le modalità meglio individuate nel richiamato processo verbale di accertamento), punito dall'art. 36.1 let. m) della L.R. 4/2009;
3. con il processo verbale n. 37/19 del 16/08/2019, violazione dell'art. 14 della L.R. 4/2009 in combinato disposto con l'art. 33 del DPGR 8R DEL 20.09.11, relativo al mancato rispetto dell'**obbligo di sgombero del materiale di scarto** (nell'ambito di intervento boschivo relativo alla comunicazione semplice 2019/47674, sul terreno e con le modalità meglio individuate nel richiamato processo verbale di accertamento), punito dall'art. 36.3 della L.R. 4/2009;
4. con il processo verbale n. 35/19 del 16/08/2019, violazione dell'art. 13 della L.R. 4/2009 in combinato disposto con l'art. 14 del DPGR 8R DEL 20.09.11, relativo al **mancato rispetto divieto di sradicamento di alberi e ceppaie** (13 ceppaie di latifoglia mista, nell'ambito di intervento boschivo relativo alla comunicazione semplice 2019/47674, sul terreno e con le modalità meglio individuate nel richiamato processo verbale di accertamento), punito dall'art.36.3 della L.R. 4/2009;

constatata la regolarità della contestazione di suddetta violazione nei confronti del trasgressore;

visto che non risulta in atti che l'interessato si sia avvalso del pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta previsto dall'art. 16 della Legge 24/11/1981, n. 689;

visto che il trasgressore ha presentato nei termini scritti difensivi senza istanza di audizione come previsto dall'art. 18 della legge 24/11/1981, n. 689;

ritenuto che le argomentazioni in punto di fatto avanzate si scontrino con la forza di prova legale dei verbali di contestazione;

ritenuta pertanto la fondatezza delle violazioni accertate tenuto conto del valore di prova legale dei verbali di contestazione quanto alle circostanze di diretta percezione dell'accertatore;

vista la citata legge 24/11/1981, n. 689 ed in particolare l'art. 8 in tema di concorso di violazioni realizzate attraverso un'unica condotta;

ritenuta la condotta di cui al pv. 38 quale "più grave" in concreto ai fini dell'applicazione dell'art. 8, in tema di concorso di violazioni, della legge 689/1981;

ritenuto di dover applicare alla condotta di cui al pv. 38 il coefficiente di aggravamento pari a 1,3 su un massimo di tre, ai sensi dell'art. 8, in tema di concorso di violazioni, della legge 689/1981;

atteso peraltro che, ai fini della determinazione della sanzione amministrativa, vanno valutate l'entità dell'infrazione accertata e le circostanze in cui il comportamento è risultato manifestarsi che giustificano nel caso di specie una pena pari alla misura ridotta della violazione più grave, come base di calcolo per l'aggravamento in applicazione del cumulo giuridico di cui all'art. 8, relativo al concorso di violazioni, della legge 689/1981;

visto l'art. 36 comma 3 bis della LR 4/2009 (*"Per le imprese iscritte all'albo delle imprese forestali del Piemonte di cui all'articolo 31, alle sanzioni di cui al comma 1, lettere c), e), g) e k), si applica la sanzione accessoria della sospensione dall'albo per un periodo da 6 a 18 mesi"*)

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR 8-8111 del 25 gennaio 2024 che revoca le D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361;

tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. 30.3.2001 n. 165;
- Visto l'art. 17 della L.R. 28.7.2008 n. 23;
- Vista la L. n. 190 del 06/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- Visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

- Vista la D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei controlli interni", parziale revoca della D.G.R. n. 8-29910 del 13/4/2000, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021";
- Vista la D.G.R. n. 1 -4936 del 29/4/2022 "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione per gli anni 2022 - 2024 della Regione Piemonte";
- visto il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- vista il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", con particolare riferimento al principio contabile della competenza finanziaria, che costituisce il criterio di imputazione all'esercizio finanziario delle obbligazioni giuridicamente perfezionate passive";
- vista la D.G.R. n. 43-3529 del 9/7/2021 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R" (DPGR 16 luglio 2021 n. 9/R);
- vista la Legge Regionale 26 marzo 2024 n.8 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2024-2026 (Legge di stabilità regionale 2024);
- vista la Legge Regionale 26 marzo 2024, n. 9 "Bilancio di previsione finanziario 2024-2026";
- visto il DGR 5-8361 del 27/03/2024 "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2024" ;
- VISTA la dgr 8-8111 del 25/01/24;
- VISTA la L.R. 26 marzo 2024 n.9 " Bilancio di previsione finanziario 2024-2026";
- VISTA la DGR 5-8361 del 27 marzo 2024 avente ad oggetto: " L.R. 26 marzo 2024 n.9 " Bilancio di previsione finanziario 2024-2026". Approvazione Documento tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario gestionale 2024-2026";

determina

- in Euro 2.383,00 la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa per le condotte di cui ai ppvv. 35-37-38-39/19 riunite ai sensi dell'art 8 della legge 689/1981;

INGIUNGE

al sunnominato il *omissis3omissisomissis*, di:

1) pagare la somma complessiva di Euro 2.383,00 a titolo di sanzione e rimborso spese di notifica secondo il disposto dell'art. 18 legge 24/11/81, n. 689 entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, con versamento da eseguire utilizzando l'avviso di pagamento allegato (modalità pagoPA).

2) di sospendere la propria attività per le facoltà derivanti dalla iscrizione all'albo delle imprese forestali del Piemonte di cui all'articolo 31 per un periodo di 6 mesi (**minimo legale**)

In caso di mancato adempimento nel termine prescritto si procederà alla riscossione della somma mediante esecuzione forzata/emissione a ruolo, a norma del disposto del R.D. 14/4/1910, N. 639,

del D.P.R. 29/09/1973, nonché dell'art. 7 della L.R. 28/11/89, N. 72.

Avverso la presente ingiunzione può essere proposta opposizione davanti all'Autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 22 L. 24/11/81, n. 689 modificato ed integrato dal D.lgs. 1/9/2011, n. 150 entro il termine fissato per l'adempimento. A mente di tali disposizioni l'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il Giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

In caso di ritardo nel pagamento, ex art. 27 L. 24/11/81, n. 689 la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile.

Si accerta la somma di euro 2.383,00 sul capitolo 31165 del bilancio finanziario gestionale 2024-2026 annualità 2024 *omissis3omissisomissis*la cui transazione elementare è rappresentata nell'Appendice A – elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che tale accertamento non è già stato assunto con precedenti atti.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 33/2013, in materia di trasparenza nella pubblica amministrazione, ma sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell' art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22;

IL DIRETTORE (A11000 - RISORSE FINANZIARIE E
PATRIMONIO)

Firmato digitalmente da Giovanni Lepri

Allegato

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**ATTO DD 822/A11000/2024 DEL 16/07/2024**

Accertamento N.: 2024/2700

Descrizione: INGIUNZIONE DI PAGAMENTO SANZIONI AM.TIVE

Importo (€): 2.383,00

Cap.: 31165 / 2024 - PROVENTI CONNESSI ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER LA VIOLAZIONE DELLE NORME IN MATERIA FORESTALE E DI VINCOLO IDROGEOLOGICO A CARICO DELLE FAMIGLIE (ART. 36 E 45 DELLA L.R. 4/2009 E ART. 13 DELLA L.R. 45/89).

Soggetto: Cod. 375775

PdC finanziario: Cod. E.3.02.02.01.999 - Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie

Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI

Trans. UE: Cod. 2 - per le altre entrate

Natura ricorrente: Cod. 2 - Non ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 1 - per le entrate delle gestione ordinaria della regione

Titolo: Cod. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Tipologia: Cod. 3020000 - Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti